

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, CIMINO,
MURATORE, SIGNORI e PIZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Disciplina dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva

ONOREVOLI SENATORI. — L'insegnamento dell'educazione fisica, nelle modalità stabilite dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, già in passato veniva considerato insufficiente e scarsamente proficuo. Le carenze risultano oggi ancora più evidenti a seguito della introduzione dei nuovi programmi che prevedono l'avviamento e la pratica sportiva per tutti gli alunni.

L'ingente patrimonio di capacità professionali e di attrezzature di cui la scuola dispone rischia di essere del tutto vanificato da scelte organizzative irrazionali ed antiquate, e ciò appare del tutto inaccettabile se si considera che la sempre crescente domanda di educazione sportiva proveniente dal mondo giovanile, a fronte del rassegnato immobilismo della scuo-

la pubblica, finisce per rivolgersi ad un mercato parallelo di iniziative private.

Risulta pertanto evidente la necessità di un intervento organico di revisione delle scelte operate dalla legge n. 88 del 1958, da realizzare parallelamente alla riforma degli istituti superiori di educazione fisica volta all'aggiornamento dei programmi formativi dei docenti in base alle nuove esigenze della didattica.

Punto di partenza di razionalizzazione e di potenziamento dell'insegnamento dell'educazione fisica è il superamento della strutturazione delle cattedre per «squadre» distinte secondo il sesso degli alunni, e non per «classi», che non trova ormai riscontro in alcun altro settore educativo.

La strutturazione dell'insegnamento per

«squadre» di allievi distinte per sesso, rispondente a concezioni antiquate, sia sotto il profilo tecnico-pedagogico, sia sotto quello culturale, è produttiva di effetti gravemente negativi sul piano educativo, didattico, organizzativo.

In primo luogo, data la rottura dell'unità della classe, diviene impossibile ogni valido coordinamento tra la programmazione curricolare operata dal consiglio di classe e la programmazione dell'insegnamento della educazione fisica, che finisce così per risultare avulso rispetto al contesto complessivo. La realtà di una «squadra», formata da gruppi di studenti provenienti da più classi diverse, è infatti priva di ogni omogeneità, e tale carenza viene ad accentuarsi man mano che la flessione della popolazione scolastica porta alla necessità di realizzare abbinamenti di classi non collaterali. Il carattere raccogli-ticcio della squadra evidentemente è di ostacolo allo svolgimento di qualsiasi serio programma educativo.

In secondo luogo, il fatto che l'educazione fisica sia impartita per squadre, anziché per classi, rappresenta un elemento di grave complicazione nella definizione degli orari scolastici, e spesso finisce per ostacolare l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive, non di rado a loro volta insufficienti.

I docenti, che vedono così vanificata e dispersa la loro professionalità, sono costretti, sempre per via della strutturazione per «squadre», a prendere parte ad una estenuante, interminabile sequenza di consigli di classe (tanti quante sono le classi di provenienza degli allievi che compongono le squadre), nei quali tuttavia non hanno alcuna possibilità reale - stanti le attuali condizioni d'insegnamento dell'educazione fisica - di esprimere valide valutazioni sul processo di apprendimento e di educazione degli studenti.

Infine - ed è questo un aspetto che non va trascurato - l'insegnamento per squadre è assai più oneroso (in particolare nella scuola media) dal punto di vista finanziario di quanto non sarebbe l'insegnamento per classi: il passaggio da un sistema irrazionale per squadre ad un sistema razionale per classi consentirebbe un impiego assai più produttivo dei

docenti e, in particolare, permetterebbe un sostanziale sviluppo delle attività didattiche extracurricolari.

L'attuale strutturazione per squadre comporta infatti l'esistenza di 29.668 cattedre, (17.979 per le scuole di primo grado e 11.609 per le scuole di secondo grado). L'introduzione del docente unico di classe potrebbe comportare l'istituzione di una cattedra ogni nove classi, per un totale di 24.879 cattedre, con un risparmio di ben 4.789 unità, per un valore stimabile, se si assume come base di calcolo lo stipendio annuo lordo di un insegnante retribuito al 7° livello (5ª classe), in oltre 105 miliardi.

La riforma dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva non può trascurare l'esigenza della sua espansione qualitativa e quantitativa, in particolare per quanto attiene alla scuola elementare e materna ed alle attività integrative.

Quanto alla scuola elementare e materna, ferma restando l'opzione per il docente unico, il quale deve pertanto curare lo svolgimento del programma di educazione motoria, appare comunque opportuna l'introduzione di una figura di «consulente» da affiancare al direttore didattico, incaricato della promozione e dell'organizzazione delle attività di educazione motoria e ludico-motoria e dell'assistenza e dell'aggiornamento dei maestri.

Quanto alle attività integrative, se è universalmente riconosciuta l'importanza di queste forme collaterali dell'attività educativa e didattica, considerata anche la limitatezza del numero delle ore (due) riservate all'educazione fisica e sportiva nella programmazione curricolare settimanale, le relative iniziative sono spesso scarse ed improvvisate e risultano del tutto carenti le forme di incentivazione predisposte dal Ministero della pubblica istruzione, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici.

La razionalizzazione nell'impiego del personale docente, che si propone di realizzare con la previsione di un docente unico per classe, produrrebbe, relativamente alle scuole di primo grado, una esuberanza pari a 4.027 cattedre, che potrebbe essere validamente impiegata per le esigenze delle attività integrative.

Anche le attività integrative nelle scuole di secondo grado, sebbene in misura modesta, potrebbe giovare delle disponibilità orarie d'insegnamento create dal passaggio dall'insegnamento per squadra a quello per classe (circa 582 cattedre).

Il potenziamento delle attività integrative richiede pertanto la creazione di strutture organizzative permanenti, che si individuano nelle società polisportive d'istituto. Esse dovrebbero soddisfare insieme due esigenze di fondo: collegare le attività sportive scolastiche allo sport dilettantistico, coordinato dalle federazioni sportive del CONI, togliendo lo sport scolastico dalla situazione di isolamento nella quale esso è condannato a vivere asfitticamente; consentire un certo grado di «autofinanziamento» delle attività integrative attraverso uno strumento agile, come la società polisportiva, che consentirebbe di canalizzare interventi finanziari di sostegno di enti pubblici e di privati. L'attività sportiva integrativa nelle scuole di secondo grado diverrebbe così una componente autogestita, anche in termini finanziari, della vita scolastica.

Il presente disegno di legge si propone di fornire una risposta d'insieme alle esigenze di riforma appena individuate.

Nel titolo I si stabiliscono norme generali che sanciscono:

- a) la obbligatorietà dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b) la sua integrazione nella programmazione educativa;
- c) l'obbligatorietà dell'insegnamento nella scuola dell'obbligo, nel biennio di scuola media superiore e nel triennio successivo, per almeno due ore settimanali;

d) l'insegnamento congiunto per alunni ed alunne;

e) il mantenimento del docente unico nella scuola elementare.

Il titolo II disciplina la materia delle dispense e delle valutazioni di profitto.

Il titolo III riordina gli attuali organici. In particolare le cattedre di educazione fisica vengono strutturate non già per squadre ma per classi, e si sopprime l'attuale distinzione tra ruoli maschili e femminili.

Si prevede inoltre la possibilità di affidare le funzioni di consulenza presso i circoli didattici delle elementari a docenti comandati dal provveditore.

L'articolo 8 delega al Governo l'emanazione di decreti per la riorganizzazione ed il potenziamento delle strutture centrali e periferiche per l'educazione fisica e delle funzioni ispettive, nonché per l'adeguamento degli organici del personale ausiliario agli impianti sportivi.

Il titolo IV ribadisce i principi vigenti in materia di disponibilità di impianti sportivi e del relativo regime di impiego.

Il titolo V disciplina la materia dell'attività sportiva integrativa, da svolgersi, previa deliberazione degli organi collegiali, in una terza ora di insegnamento extracurricolare.

In particolare si definiscono (articoli 12 e 13) le modalità di reperimento del relativo personale e si accorda (articolo 15) alle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado la facoltà di costituire società polisportive scolastiche, alimentate con contributi associativi di enti e di privati, soggette alla normativa relativa allo sport dilettantistico e aventi la possibilità di affiliarsi alle federazioni sportive del CONI.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****NORME GENERALI****Art. 1.**

1. L'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva è obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado ed è parte integrante della programmazione educativa.

2. Esso si attua con l'assistenza dei servizi di medicina scolastica e sportiva anche ai fini del preventivo accertamento dell'idoneità degli alunni alle esercitazioni pratiche.

Art. 2.

1. Nella scuola dell'obbligo, nel biennio della scuola media superiore e nel triennio successivo, l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva è impartito congiuntamente ad alunni ed alunne, con un solo docente, per due ore settimanali.

2. Nella scuola elementare sono fatte salve le forme organizzatorie delle attività didattiche previste dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 24 settembre 1971, n. 820.

TITOLO II**DISPENSE E VALUTAZIONI****Art. 3.**

1. Il capo d'istituto può concedere la dispensa temporanea o permanente, parziale o totale dalle esercitazioni pratiche sulla base degli accertamenti sanitari sopra indicati, fermo restando l'obbligo della presenza attiva alle lezioni di educazione fisica e sportiva da parte degli alunni di cui trattasi.

Art. 4.

1. Le valutazioni sul profitto degli alunni nella educazione fisica e sportiva concorrono con le altre ai fini dell'ammissione agli esami, dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, dell'attribuzione delle forme di assistenza scolastica nelle quali siano rilevanti le capacità ed il profitto.

2. Gli alunni dispensati dalle esercitazioni pratiche sono valutati sulla base della loro presenza attiva e di quegli apprendimenti culturali da essa derivanti.

TITOLO III

ORGANICI

Art. 5.

1. È costituita una cattedra di educazione fisica e sportiva per complessive diciotto ore di insegnamento settimanali.

Art. 6.

1. È soppressa la distinzione in maschili e femminili dei ruoli, delle cattedre e degli organici provinciali e nazionali dei docenti di educazione fisica e sportiva.

2. A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai fini delle nomine per l'insegnamento non di ruolo, le graduatorie provinciali e di istituto per l'educazione fisica e sportiva saranno uniche per gli aspiranti e le aspiranti.

Art. 7.

1. Nelle scuole elementari il direttore didattico, sentito il collegio dei docenti, può chiedere il comando, anche in deroga all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, di un insegnante di educazione fisica e sportiva cui affidare la consulenza tecnica necessaria ai docenti in servizio presso lo stesso circolo ed il coordinamento delle attività ludico-motorie.

2. Il comando del docente sarà disposto dal provveditore agli studi sulla base di una apposita graduatoria provinciale riservata al personale di ruolo particolarmente qualificato.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno emanate disposizioni sui titoli necessari e sui criteri di valutazione degli stessi per l'accesso a tale graduatoria.

Art. 8.

1. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge sui seguenti oggetti:

a) revisione e rafforzamento delle strutture centrali e periferiche per l'educazione fisica e sportiva in vista degli obiettivi indicati nella presente legge;

b) adeguamento numerico degli organici degli ispettori centrali e tecnici-periferici per l'educazione fisica e sportiva;

c) adeguamento delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, relative al personale non docente di educazione fisica e sportiva, tanto a carico dello Stato che degli enti locali, in relazione alla tipologia degli impianti di cui all'articolo 10.

TITOLO IV

STRUTTURE

Art. 9.

1. Nella costruzione degli edifici scolastici dovranno essere rispettati i requisiti tipologici delle palestre e degli impianti sportivi scolastici previsti dal decreto ministeriale 18 dicembre 1975 in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412.

2. Gli enti obbligati per legge, in caso di mancanza o inadeguatezza di strutture, devono mettere a disposizione della scuola gli impianti sportivi di loro proprietà o stipulare, a loro

totale carico, apposite convenzioni con enti diversi o privati per l'utilizzo di idonee strutture sportive.

3. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono essere considerati locali scolastici a tutti gli effetti per quanto riguarda gli oneri degli enti obbligati per legge alla loro manutenzione, illuminazione, riscaldamento, provviste di acqua, custodia, così come le attrezzature fisse e mobili dei predetti impianti fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

Art. 10.

1. Gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e della programmazione educativa, devono essere posti a disposizione delle associazioni sportive scolastiche, di cui all'articolo 12 e seguenti.

TITOLO V

ATTIVITÀ SPORTIVA INTEGRATIVA

Art. 11.

1. L'attività sportiva integrativa si attua su delibera degli organi collegiali della scuola.

Art. 12.

1. L'attività sportiva integrativa si svolge in ore extracurricolari e per non meno di un'ora settimanale con gruppi di alunni aderenti alle varie specialità sportive attivate nella scuola.

2. Il docente di educazione fisica che si dichiara disponibile a svolgere detta attività può assumere, in aggiunta all'orario di obbligo, un massimo di sei ore settimanali.

3. Le ore di pratica sportiva comunque disponibili sono conferite dai provveditori agli studi a:

a) docenti di educazione fisica e sportiva soprannumerari in servizio nella scuola stessa o distretto;

b) docenti di educazione fisica e sportiva nella scuola per completamento dell'orario di

servizio in sostituzione di non più di sei ore settimanali di insegnamento curricolare.

Art. 13.

1. Nella scuola elementare, in assenza del docente comandato di cui all'articolo 7, il direttore didattico, sentito il collegio dei docenti, può richiedere il comando, anche in deroga dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, di un insegnante di educazione fisica e sportiva cui affidare l'avviamento alla pratica sportiva degli alunni ed il coordinamento delle attività ad esso connesse.

2. Il comando del docente sarà disposto secondo le norme di cui all'articolo 7.

Art. 14.

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad emanare le disposizioni relative alle attività sportive scolastiche, salvo il diritto delle scuole di organizzare anche altre attività sportive e di tempo libero extra-scolastiche.

Art. 15.

1. Le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado possono costituire società polisportive scolastiche atte a promuovere l'arricchimento culturale e sportivo dei discenti regolamentandone l'organizzazione e l'attività.

2. Le società polisportive non hanno scopo di lucro, possono affiliarsi alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e sono soggette alla disciplina dello sport dilettantistico.

3. Le società polisportive hanno autonomia finanziaria e patrimoniale nei limiti posti dall'atto istitutivo e dal regolamento. Esse traggono i mezzi per lo svolgimento della loro attività dalle quote associative, da contributi della scuola di appartenenza, dal Ministero della pubblica istruzione, da enti pubblici, da atti di liberalità, da contratti di esclusiva pubblicitaria.

4. Sono organi delle società polisportive:

- a) il presidente, che ne è legale rappresentante;
- b) il comitato direttivo, composto, secondo le previsioni dell'atto istitutivo, in modo da rappresentare docenti, genitori, personale non docente, rappresentanti degli studenti (tra coloro che abbiano superato il diciottesimo anno di età);
- c) il revisore dei conti.

5. Le società polisportive sono soggette alla vigilanza del capo dell'istituto.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, relativo al 1987, stimato in lire 5 miliardi, si provvede mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.